

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE  
E LAVORO  
**CONS. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA**

**STATUTO**  
Sistema Dualistico

18 giugno 2024

## Sommario

MISSIONE E VALORI DEL CONSORZIO .....	5
SISTEMA DUALISTICO DI GOVERNANCE .....	6
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA .....	7
Art.1 Costituzione e Denominazione .....	7
Art.2 Sede e Durata .....	7
TITOLO II SCOPO MUTUALISTICO .....	8
Art.3 Scopo Mutualistico .....	8
Art.4 Oggetto Sociale .....	9
TITOLO III SOCI .....	16
Art.5 I Soci .....	16
Art.6 Ammissione .....	16
Art.7 Conferimenti dei Soci .....	19
Art.8 Vincoli sulle Quote e loro Trasferibilità .....	20
Art.9 Obblighi del Socio .....	20
Art.10 Diritti del Socio .....	21
Art.11 Perdita della Qualità di Socio .....	22
Art.12 Recesso del Socio .....	22
Art.13 Decadenza del Socio .....	23
Art.14 Esclusione del Socio .....	23
Art.15 Liquidazione della Quota .....	25
Art.16 Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati .....	25
TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI .....	26
Art.17 Soci Finanziatori, Soci Sovventori e Strumenti Finanziari ....	26
TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE .....	27
Art.18 Patrimonio Sociale .....	27
TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO .....	28

Art.19	Esercizio Sociale e Bilancio .....	28
Art.20	Ristorno .....	29
TITOLO VII ASSEMBLEA DEI SOCI .....		30
Art.21	Qualificazione e Competenze .....	30
Art.22	Convocazione dell'Assemblea .....	31
Art.23	Quorum dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria .....	34
Art.24	Diritto di Voto .....	34
Art.25	Intervento e Rappresentanza dei Soci in Assemblea .....	35
Art.26	Presidente e Segretario dell'Assemblea .....	36
Art.27	Modalità di Voto .....	36
TITOLO VIII SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO .....		37
Art.28	Sistema di Amministrazione e Controllo .....	37
Sezione I Consiglio di Gestione .....		38
Art.29	Composizione, Nomina, Ineleggibilità e Incompatibilità .....	38
Art.30	Durata, Sostituzione, Rinuncia e Revoca .....	38
Art.31	Competenze e Poteri del Consiglio di Gestione .....	39
Art.32	Presidente del Consiglio di Gestione .....	40
Art.33	Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Gestione .....	41
Art.34	Consigliera/e Delegata/o .....	43
Art.35	Compensi del Consiglio di Gestione .....	44
Art.36	Rappresentanza e Firma Sociale .....	44
Sezione II Consiglio di Sorveglianza .....		45
Art.37	Composizione, Nomina, Ineleggibilità e Incompatibilità .....	45
Art.38	Durata, Sostituzione e Revoca .....	46
Art.39	Presidente del Consiglio di Sorveglianza .....	47
Art.40	Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza .....	48
Art.41	Competenze e Poteri del Consiglio di Sorveglianza .....	50
Art.42	Comitati .....	52

Art. 43 Compensi del Consiglio di Sorveglianza .....	53
TITOLO IX CONTROLLO CONTABILE .....	53
Art.44 Revisione Legale dei Conti .....	53
TITOLO X CLAUSOLA ARBITRALE .....	54
Art.45 Clausola arbitrale .....	54
TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE .....	55
Art.46 Scioglimento Anticipato .....	55
Art.47 Devoluzione Patrimonio Finale .....	56
TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI .....	56
Art.48 Regolamenti .....	56
Art.49 Principi di Mutualità, Diritto agli Utili e alle Riserve dei Soci .....	57
Art.50 Rinvio .....	58

## MISSIONE E VALORI DEL CONSORZIO

Il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro CONS.COOP. Società Cooperativa, intende perseguire il proprio scopo mutualistico ispirandosi ai VALORI cooperativi in cui si riconosce e verso i quali indirizza l'agire degli Organi Sociali, del Personale dipendente così come il rapporto con i Soci, con gli Stakeholder e con i collaboratori esterni.

Coerentemente a ciò, la sua MISSIONE è finalizzata a creare valore aggiunto, per le Imprese e per la Comunità in cui le stesse insistono, promuovendo sviluppo sostenibile e agendo in maniera conforme a quest'ultimo. Il tutto, attraverso un approccio sia di carattere endogeno, ossia supportando i Soci in termini mutualistici e durevoli (responsabilità, ricambio intergenerazionale, equità, parità e sostenibilità); sia di carattere esogeno, ossia garantendo al mercato e alle committenze l'esecuzione dei lavori e delle opere con competenza, trasparenza, sicurezza e tutela determinando, in tal modo, benefici qualitativi ed economici per la committenza, per il settore e per il territorio.

In ordine ai suoi valori e alla sua missione, la sua AZIONE è volta a:

- Garantire la centralità della persona e del Socio;
- tutelare il patrimonio intergenerazionale del Consorzio in coerenza con i principi cooperativi;
- supportare e gestire in maniera personalizzata il rapporto con i Soci in funzione dei loro precisi fabbisogni, delle loro peculiarità, delle loro competenze, delle loro capacità e della loro propensione all'innovazione e allo sviluppo equo e durevole;
- rafforzare la capacità dei Soci di competere sul mercato sia attraverso i requisiti e le certificazioni detenute dal Consorzio, sia grazie all'attività commerciale svolta dallo stesso in maniera altamente qualificata e capillare sul territorio nazionale;
- promuovere e contribuire alla qualificazione continua dei Soci attivando e promuovendo azioni legate alla transizione ecologica, all'equità, alla diversità e all'inclusione, alle

pari opportunità, ai principi di ricambio intergenerazionale, all'innovazione consapevole e alla responsabilità sociale d'impresa. Il tutto, agendo in coerenza con i Regolamenti, i Sistemi, i Codici, le Politiche e le delibere sociali adottate dal Consorzio;

- promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei Soci impegnandosi, funzionalmente, a essere un riferimento accreditato per l'analisi del mercato delle costruzioni e un qualificato supporto tecnico e innovativo per farvi fronte in maniera competitiva;
- promuovere e creare reti con i principali stakeholder, regionali e nazionali, in ambito tecnico e scientifico (università, politecnici, distretti, centri di ricerca, osservatori etc.). Il tutto, al fine sia d'intercettare e valorizzare conoscenza complementare sulla quale migliorarsi, formarsi e crescere in maniera continua, sia per svolgere un'azione mirata di recruitment imprescindibile per traguardare il futuro.

Il Consorzio, impegnando in ciò l'attività dei suoi Organi Sociali e delle sue Unità Operative (U.O.), ispira la propria condotta e opera nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, equità, prevenzione, precauzione e sostenibilità. In tal senso, indirizza ogni sua azione e rapporto, sia interno che esterno, al rispetto della normativa vigente, così come dei Regolamenti, delle Politiche, dei Codici e dei Sistemi adottati.

## SISTEMA DUALISTICO DI GOVERNANCE

Il Consorzio, nella determinazione della sua Governance e in ottica cooperativa, adotta il Sistema Dualistico mettendo al centro della sua attenzione la Persona e il Socio che responsabilmente eserciteranno il proprio ruolo adottando un sistema di governo vigile e coerente con i valori e alla missione dello stesso. Il tutto, nella consapevolezza che per un Consorzio composto da una Base Sociale sempre più diffusa a livello nazionale, il Sistema Dualistico rappresenta la forma di governo più appropriata.

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

#### **Art.1**

##### **Costituzione e Denominazione**

- 1.1 Il CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO è un Consorzio tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, già costituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 422 del 25 giugno 1909 e s.m., avente la forma giuridica di Società Cooperativa, ai sensi del D.lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m..
- 1.2 Il Consorzio può operare con la denominazione abbreviata "CONSORZIO CONS.COOP." (di seguito "Consorzio").
- 1.3 Il Consorzio è retto dal presente Statuto. Ulteriori e appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2521 ult.co. del Codice Civile, disciplinano in maniera più specifica i rapporti tra il Consorzio e i Soci, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attività mutualistica e consortile, ai suoi presupposti e alle sue condizioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti adottati dall'Assemblea, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili.
- 1.4 Il Consorzio aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. Le adesioni ad altre Associazioni Nazionali Cooperative, Imprenditoriali, di settore e/o di scopo sono possibili e vengono deliberate dal Consiglio di Sorveglianza.

#### **Art.2**

##### **Sede e Durata**

- 2.1 Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Forlì.
- 2.2 Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di trasferire la sede legale nel territorio nazionale e di istituire o sopprimere ulteriori sedi secondarie in Italia.

- 2.3 Il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie all'estero, e di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali operative;
- 2.4 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

## TITOLO II

### SCOPO MUTUALISTICO

#### **Art.3**

#### **Scopo Mutualistico**

- 3.1 Il Consorzio ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.
- 3.2 Lo scopo mutualistico viene perseguito operando tramite i Soci che, associandosi, ottengono e realizzano la possibilità di acquisizione lavori del Consorzio.
- 3.3 In merito al rispetto dei requisiti di Legge per la mutualità prevalente, il Consorzio osserva, inoltre, i seguenti precetti:
- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dall'art.2514 lett. a), comma 1 del Codice Civile;
  - b) divieto di distribuire le riserve fra i Soci sia durante la vita del Consorzio che in caso di scioglimento dello stesso;
  - c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio, dell'intero Patrimonio Sociale, dedotto il Capitale Sociale e gli eventuali dividendi maturati, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.
- 3.4 La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli n.2512 e n.2513 del Codice Civile.



- 3.5 Il Consorzio può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dai Soci.

#### **Art.4**

##### **Oggetto Sociale**

- 4.1 Il Consorzio, nel proprio settore di riferimento, ha per oggetto sociale l'assunzione di lavori, da parte di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, da assegnare ai propri Soci e riguardanti più ambiti di vocazione aziendale e più prestazioni operative, così come di seguito riportate:

###### AMBITI DI LAVORO

- Opere Pubbliche e Private;
- Ingegneria Civile;
- Sanità e Infrastrutture;
- Recupero e Restauro Patrimoni;
- Ecologia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- Energia e Green Economy;
- Facility management;
- Global Service
- Servizi.

###### PRESTAZIONI D'OPERA

- Progettazione;
- Costruzione;
- Riqualificazione;
- Restauro;
- Recupero;
- Rigenerazione;
- Bonifica;
- Manutenzione,
- Impiantistica;
- Servizi Integrati.

Pertanto, il Consorzio che persegue la sua missione senza finalità speculative e agendo nell'esclusivo interesse dei Soci, può stipulare contratti di appalto e ogni altro contratto di gestione, di project financing, di concessione e di subconcessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente.

Il tutto, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la prestazione di servizi anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, la gestione e la

manutenzione di immobili e impianti, nonché la gestione di servizi di global service.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- a) l'assunzione, l'esercizio e lo svolgimento, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche o giuridiche private, di attività di edilizia e di costruzione in genere, senza limitazioni di importo, grado di importanza e di specie di lavori ed opere da eseguire;
- b) l'assunzione, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'esecuzione, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici e/o privati, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di opere pubbliche e private, di qualsiasi natura, genere, specie, entità, valore e grado di importanza;
- c) la fornitura, la posa in opera, il trasporto, la gestione, la manutenzione e la riparazione, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di ogni e qualsiasi tipo di impianto e rete tecnologica, energetica/gas, informatica e telecomunicazioni di qualsiasi tipo, natura, genere, entità, specie, valore e grado di importanza;
- d) l'assunzione, la gestione e lo svolgimento di servizi di Facility Management e di Global Service. Ai sensi del presente Statuto, così come previsto dalla normativa UNI, per le suddette nomenclature deve intendersi:
  - "Facility Management": i servizi ausiliari integrati resi a una organizzazione privata o pubblica;

- "Global Service": fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- e) L'assunzione, lo svolgimento e l'esercizio di ogni e qualsiasi attività inerente al settore dei Servizi e comunque funzionale, necessaria, connessa, utile, complementare e/o accessoria per il perseguimento degli scopi sociali del Consorzio.
- f) la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione, la riqualificazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla Legge, sia che detta attività sia affidata da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori, di tutte le opere, impianti compresi, comunque, riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e sue successive ed eventuali modificazioni e integrazioni, tra le quali, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti:
- edifici civili e industriali;
  - beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
  - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;
  - dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
  - opere di metanizzazione e ogni altro lavoro indicato nel DPR n.34, allegato (a) del 25/01/2000: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi della Legge Quadri in materia di lavori pubblici, ai sensi della Legge n.109 ex art.8 del 11/02/1994e successive modificazioni. Nonché nelle eventuali altre tabelle o Albi Speciali che saranno adottati dagli Organi Competenti per regolamentare gli affidamenti degli appalti pubblici e privati".
  - lavori in terra e murari;
  - opere marittime e lavori di dragaggio;

- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici;
- opere e impianti di bonifica e protezione ambientale;
- opere di ingegneria naturalistica;
- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
- Impianti idrico-sanitari;
- Impianti pneumatici e antintrusione;
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione;
- apparecchiature strutturali speciali;
- barriere stradali di sicurezza;
- barriere paramassi, fermaneve e simili;
- strutture prefabbricate in cemento armato;
- impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- pulizia dei margini fluviali e boschivi;
- impianti per centrali di produzione energia elettrica;
- componenti strutturali in acciaio;
- componenti per facciate continue;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
- rilevamenti topografici; Indagini geognostiche;
- opere strutturali speciali;
- impianti di potabilizzazione e depurazione;
- demolizione di opere;
- verde e arredo urbano;
- opere di Green Economy inerenti alla riqualificazione urbana e l'ottimizzazione sostenibile degli edifici;
- scavi archeologici;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- impianti interni elettrici di ogni tipologia e funzione;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture ed opere edilizie in legno;
- coperture speciali;
- armamento ferroviario;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;

- opere impiantistiche, di carpenteria metallica, anche su aeromobili, su navi e alti mezzi di trasporto di cose e persone;
- interventi a basso impatto ambientale e in ordine alle indicazioni PNRR legate alla transizione ecologica;
- attività complementari per l'esecuzione di lavori pubblici.

4.2 Negli ambiti definiti al comma 1, in via esemplificativa ma non esaustiva, sia in Italia che all'estero, sia singolarmente che associandosi con altre imprese, assumendo partecipazioni societarie o, in qualunque altro modo consentito dalle Leggi vigenti, il Consorzio può:

- a) Stipulare, con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e con altri enti, ogni tipo di contratto di appalto, concessione, project financing o altre forme negoziali, nei limiti ammessi dalla legislazione, di opere, servizi o forniture per farle eseguire dai Soci. Per esigenze di ordine tecnico, o produttivo, finanziario, sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo dei Soci, previa deliberazione per oggetto specifico del Consiglio di Gestione, il Consorzio può provvedere all'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi;
- b) svolgere attività immobiliare.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, così come nel presente articolo al comma 1 e 2, il Consorzio può svolgere le seguenti azioni:

- a) operare per conto dei Soci nella fase di ricerca e di individuazione di commesse aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di lavori nei propri settori di riferimento;
- b) assumere direttamente da Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e da qualsiasi altro Ente Pubblico, così come da committenti privati, la concessione e l'affidamento di lavori;
- c) eseguire, per mezzo dei Soci, le opere e le forniture pubbliche e/o private assunte;
- d) svolgere, con le proprie Unità Operative (U.O.), la necessaria assistenza ai Soci per la pianificazione, presentazione e successiva gestione delle commesse,

pubbliche e/o private, dal punto di vista tecnico e per l'efficiente impiego delle risorse;

- e) agire, con le proprie Unità Operative (U.O.), azioni di monitoraggio e controllo delle commesse affidate;
- f) esprimere valutazioni e indirizzi circa le scelte produttive e i comportamenti aziendali dei Soci quando non in linea ai regolamenti, alle politiche e ai sistemi adottati;
- g) favorire lo sviluppo e la promozione imprenditoriale dei Soci e del Movimento Cooperativo a cui gli stessi aderiscono;
- h) facilitare, relativamente ai lavori assegnati, il credito ai Soci nelle forme tecniche più idonee;
- i) concedere garanzie, ad esempio in forma fideiussoria, esclusivamente con carattere residuale per operazioni che siano svolte strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale;
- j) svolgere qualunque altra attività connessa ai sopracitati punti, così come ogni azione ritenuta utile per diffondere e sostenere i principi della Cooperazione.

4.4 Il Consorzio può compiere tutti gli atti e concludere ogni operazione contrattuale che abbia natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e/o utile per la realizzazione dei propri scopi e attività sociali e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti alle medesime. Che significa:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, nazionali e internazionali, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività consortile;
- costituire e associarsi a Società o Consorzi, aventi qualsiasi forma giuridica, per il conseguimento dei propri scopi sociali;
- aderire e partecipare a Enti, Consortili e/o Fideiussori, aventi lo scopo di consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- concedere fideiussioni e qualsiasi ogni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altre Società.
- 4.5 Il Consorzio ai sensi dell'art.2529 del Codice Civile, può acquistare azioni proprie solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili, riserve disponibili e, comunque, nei limiti previsti dalla legge.
- 4.6 Il Consorzio, a favore delle proprie Società controllate e partecipate, può prestare servizi di consulenza e di assistenza per ogni ambito aziendale. Il tutto, in piena attinenza alle normative interne ed esterne.
- 4.7 Il Consorzio, a favore delle proprie Società controllate e partecipate, può prestare avvalli e ogni garanzia anche reale, così come effettuare versamenti in qualsiasi forma, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti. Il tutto, nel rispetto della normativa prevista in materia di trasparenza bancaria.
- 4.8 Il Consorzio si propone di costituire Fondi per lo sviluppo innovativo, tecnologico e per la ristrutturazione del patrimonio aziendale.
- 4.9 Il Consorzio, ai sensi dell'Art.2545 *septies* del Codice Civile, può aderire a un Gruppo Cooperativo Paritetico.
- 4.10 Il Consorzio, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, può ottenere finanziamenti dai Soci nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti Consortili vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci. Pertanto, è tassativamente vietata qualsiasi altra forma di raccolta del risparmio.

## TITOLO III

### SOCI

#### **Art.5**

##### **I Soci**

5.1 Possono essere Soci del Consorzio:

- le Cooperative di Produzione Lavoro, Trasporti, Servizi e gli Enti Cooperativi legalmente costituiti e iscritti nell'apposito Albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile e dall'art.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004;
- le Persone Giuridiche che siano soggette alla direzione, al coordinamento e/o al controllo determinato in base all'art.2359 del Codice Civile, del Consorzio e/o delle Cooperative Socie le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e, comunque, i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli stabiliti dallo stesso;
- le Persone Giuridiche il cui Capitale Sociale sia detenuto in maggioranza, direttamente o indirettamente, dal Consorzio, dalle Cooperative Socie e/o dalle Cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e, comunque, i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli stabiliti dallo stesso.

5.2 Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.3 Il numero delle Cooperative aderenti non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 3/4 (tre quarti) del numero complessivo dei Soci.

#### **Art.6**

##### **Ammissione**

6.1 Il procedimento di ammissione è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Consortile deliberato dall'Assemblea.



6.2 I Soci che intendono consorzarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio di Gestione, sottoscritta dal Legale Rappresentate, e compilare l'apposita modulistica di adesione pubblicata nel Sito Ufficiale del Consorzio stesso.

La Domanda di ammissione del richiedente deve contenere:

- a) la ragione sociale e la sede legale;
- b) l'oggetto sociale e l'attività concretamente esercitata facendo specifico riferimento al possesso dei requisiti, così come definiti dallo Statuto e/o dal Regolamento, idonei per essere ammessi;
- c) l'Organo Sociale che ha deliberato la domanda e l'estratto della delibera stessa;
- d) il numero dei Soci e l'ammontare del Capitale Sociale sottoscritto e di quello versato alla data della domanda. Alla domanda di ammissione vanno allegati i seguenti documenti:
  - copia autentica dell'Atto Costitutivo - certificato camerale - e dello Statuto Sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
  - attestazione nel quale risultino gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative disciplinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii., ovvero nel Registro delle Cooperative, avente le medesime finalità, tenuto a cura delle Regioni a Statuto Speciale e Province autonome; nonché certificato/attestazione di revisione cooperativa ai sensi del D.Lgs.2 agosto 2002 n.220 Titolo Secondo e ss.mm.ii;
- e) elenco dei componenti in carica negli Organi Sociali;
- f) copia degli ultimi tre Bilanci d'Esercizio depositati;
- g) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla Legge italiana;
- h) per i Soci non ancora iscritti nelle White List, salvo le categorie non obbligate, della provincia di competenza, o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia della domanda di iscrizione e dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi della

legislazione vigente, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste da tale legislazione antimafia, nonché dichiarazione del legale rappresentante della società istante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che non ricorrono in capo alla società le fattispecie ostative previste dalla legislazione antimafia;

- i) per i Soci iscritti nelle White List della provincia di competenza, o elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia dell'iscrizione e dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00, di validità della stessa alla data di richiesta di adesione.
- j) Dichiarazione di impegno di prendere visione, accettare e attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico, alle Politiche, ai Sistemi adottati dal Consorzio (es. anticorruzione, parità di genere, diversità e inclusione etc.) e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
- k) Nel caso di Società non cooperative, attestazione che il proprio Capitale Sociale sia detenuto in maggioranza da una Cooperativa, sia essa Socia o meno.
- l) Lettera di presentazione e referenza da parte del Movimento Cooperativo a cui il richiedente aderisce.

Il Consiglio di Gestione potrà, inoltre, richiedere ulteriori documentazione, informazioni e/o precisazioni che ritenesse eventualmente necessarie.

- 6.3 Ogni richiesta di ammissione a Socio è sottoposta alla consultazione e autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza con riguardo all'interesse del Consorzio e al rispetto dello spirito mutualistico. Inoltre, a tali fini si potrà tenere conto di eventuali rapporti degli aspiranti Soci con Società controllate, direttamente o indirettamente, dal Consorzio. A seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza il Consiglio di Gestione dispone sulla domanda di ammissione.
- 6.4 La deliberazione di ammissione, entro 30 giorni (trenta), deve essere trasmessa al richiedente che acquista la qualità di Socio con l'iscrizione nel Libro Soci.
- 6.5 Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio del Socio è quello risultante dal Libro Soci.

- 6.6 Il Consiglio di Gestione, entro 30 (trenta) giorni, deve motivare la deliberazione di eventuale rigetto e comunicarla agli interessati.
- 6.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il proponente può richiedere, entro il tempo di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Ordinaria in occasione della sua prima successiva convocazione.  
In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Gestione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'adunanza.
- 6.8 L'ammissione deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi dei Soci in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non dovranno in alcun modo compromettere, in termini di equità, l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.
- 6.9 La delibera di ammissione viene comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Gestione, sul Libro Soci.
- 6.10 Il Consiglio di Gestione, nella Relazione di Bilancio, o nella nota integrativa alla stessa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.
- 6.11 L'elenco e la presentazione dei nuovi Soci saranno sempre previsti nella Relazione del Presidente del Consiglio di Gestione all'Assemblea annuale dei Soci.

## **Art.7**

### **Conferimenti dei Soci**

- 7.1 La quota di Capitale Sociale che ciascun Socio deve sottoscrivere per consorzarsi è determinata da una parte fissa, pari a euro 5.000,00 (cinquemila) e da una percentuale, non superiore al 5%, da applicarsi sul valore del patrimonio netto del richiedente quale risultante dall'ultimo Bilancio approvato.
- 7.2 La percentuale in oggetto sarà stabilita e deliberata dal Consiglio di Sorveglianza.

7.3 Le caratteristiche delle quote sociali rispondono ai seguenti criteri:

- a) non possono essere inferiori a euro 1.000,00 (mille);
- b) ciascun Socio non può detenere una quota sociale che abbia un importo superiore a euro 100.000,00 (centomila);
- c) in ogni caso, l'ammontare della quota sociale posseduta non potrà mai superare il 5% dell'intero capitale sociale del Consorzio.

7.4 Per quanto concerne le clausole di versamento il Socio, entro e non oltre un mese dalla comunicazione della sua avvenuta ammissione, deve sottoscrivere la quota del capitale sociale e versarne almeno il 50% (cinquanta per cento). Non ottemperando a tale clausola l'ammissione si intende revocata. La restante metà 50/100 sarà versata secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Gestione.

#### **Art.8**

##### **Vincoli sulle Quote e loro Trasferibilità**

- 8.1 La responsabilità dei Soci è limitata alle azioni sottoscritte.
- 8.2 Le azioni sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o ad altri vincoli volontari, con effetto verso il Consorzio.
- 8.3 Il Consorzio ha la facoltà di non emettere le azioni in forma cartacea ai sensi dell'art.2346 comma 1 del Codice Civile.

#### **Art.9**

##### **Obblighi del Socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge, previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle Politiche, dai Sistemi e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, i Soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati ai sensi dell'art.7 dello Statuto, le quote sociali sottoscritte;

- b) accettare le regole e le clausole previste dal Regolamento in materia di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione delle opere e di eseguire i lavori con esclusiva responsabilità e con la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni assunte;
- c) accettare, ferma l'esclusiva e diretta responsabilità del Socio assegnatario, i controlli tecnici, amministrativi e qualitativi da parte del Consorzio nonché, qualora lo stesso lo ritenesse necessario in seguito alle risultanze dei controlli stessi, la Direzione Tecnica dei lavori assegnati da fare svolgere ai propri incaricati;
- d) tenere comportamenti ispirati alla legalità, alla normativa circa la tutela della concorrenza e del mercato e all'adesione di quanto indicato dai Regolamenti, dai Sistemi, dalle Politiche consortili così come, se richiesto dal Consorzio, a quanto definito da eventuali Protocolli di legalità e/o analoghe iniziative per la conformità legale;
- e) inviare preventivamente al Consiglio di Gestione informazioni relative a operazioni societarie straordinarie che riguardino il Socio, Società controllate e Società controllanti;
- f) fornire, tempestivamente e su richiesta del Consiglio di Gestione, ogni ulteriore documento e/o chiarimento ai fini di verificare il rispetto degli obblighi e/o la permanenza delle condizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;
- g) partecipare all'attività del Consorzio in conformità al Regolamento in vigore;
- h) corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dagli Organi competenti.

## **Art.10**

### **Diritti del Socio**

10.1 I Soci hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese e richiedendole mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

10.2 Tali diritti non spettano ai Soci in mora per l'omesso versamento della quota sociale, la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il Consorzio.

#### **Art.11**

##### **Perdita della Qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono, in ogni caso essere comunicate ai Soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art.12**

##### **Recesso del Socio**

12.1 Oltre ai casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio che:

- a) ne faccia richiesta e ottenga il consenso del Consiglio di Gestione.
- b) abbia perduto i requisiti all'ammissione del presente Statuto ex art.5.1;
- c) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;

12.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o lettera inviata via posta elettronica certificata (PEC) al Consorzio e indirizzata alla/al Presidente.

La comunicazione di recesso dovrà contenere le generalità del Socio recedente, il domicilio dello stesso a cui inoltrare le informazioni inerenti al procedimento e la specifica "categoria di azioni" per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.3 Spetta al Consiglio di Gestione del Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi che lo legittimino, a norma di legge e del presente Statuto, e quindi, accoglierlo o rigettarlo. Se non sussistono i

presupposti del recesso, il Consiglio di Gestione deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

12.4 Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5 Il recesso, per i rapporti mutualistici che intercorrono tra le parti, se comunicato entro 3 (tre) mesi della chiusura dell'esercizio di Bilancio del Consorzio, ha effetto nell'anno in corso. Diversamente, si andrà alla chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Gestione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

### **Art.13**

#### **Decadenza del Socio**

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Gestione e ha luogo quando vengano a mancare i requisiti previsti dall'art.5.1. Essa ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

### **Art.14**

#### **Esclusione del Socio**

14.1 L'esclusione, oltre che per i casi previsti dalla Legge e da quanto definito espressamente dal presente Statuto, è deliberata dal Consiglio di Gestione, previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, anche nei confronti del Socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) si renda inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle Politiche, dai Sistemi e dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali del Consorzio e/o a obbligazioni assunte nei suoi confronti, anche inerenti al rapporto mutualistico, in maniera che non consenta la prosecuzione del rapporto;

- c) non adempia, entro il termine indicato dal Consiglio di Gestione, al versamento del valore della quota sottoscritta o non corrisponda i pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo, così come agli obblighi previsti dal presente Statuto;
- d) danneggi gli interessi del Consorzio compiendo azioni o tenendo comportamenti tali da pregiudicare gli interessi economici, il regolare andamento, l'etica e la reputazione dello stesso;
- e) abbia componenti degli Organi sociali sottoposti a procedimenti di qualunque tipo e natura, ovviamente quando pregiudizievoli o lesivi nei confronti del Consorzio e della sua reputazione e affidabilità;
- f) sia dichiarato soggetto a liquidazione giudiziale, posto in liquidazione coatta amministrativa, assoggettato ad altra procedura concorsuale, comunque denominata, che abbia la medesima finalità liquidatoria, posto in liquidazione volontaria ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale o la regolare e tempestiva esecuzione delle opere affidategli dalla Società;
- g) sia destinatario di un qualsiasi provvedimento previsto dalla legislazione antimafia;
- h) non esegua le attività assegnate con la dovuta diligenza rendendosi inadempiente nei confronti dei Committenti e arrecando, conseguentemente, un danno economico e di credibilità/reputazione al Consorzio;
- i) non uniformi il proprio funzionamento alle disposizioni di Legge rivolte alle Cooperative e ai loro Consorzi;
- j) sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'Art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs.231/01 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art.14 del D. Lgs.81/08.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione, il Socio può proporre opposizione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina



anche la contestuale risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

- 14.3 L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura del Consiglio di Gestione.

#### **Art.15**

##### **Liquidazione della Quota**

I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale, eventualmente rivalutata a norma del successivo art.19.4, lett. c, il cui valore di liquidazione sarà determinato sulla base del Bilancio dell'Esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al Socio, diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il pagamento della liquidazione, al netto di eventuali compensazioni, avverrà entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di approvazione del Bilancio di Esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto, limitatamente al Socio, è divenuto efficace.

#### **Art.16**

##### **Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso, Responsabilità dei Soci Cessati**

- 16.1 I Soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14.1, lettere b), c), d) oltre a essere tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della quota.
- 16.2 Il Consorzio può compensare, anche in deroga all'art.1243 del Codice Civile, il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di altre somme, con il credito derivante da penali, ove previste dai contratti in corso di esecuzione ovvero da apposito Regolamento, da oneri, spese e danni ascritti a qualunque titolo al Consorzio per fatti imputabili al Socio cessato nonché da prestazioni mutualistiche.

## TITOLO IV

### SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI

#### Art.17

##### **Soci Finanziatori, Soci Sovventori e Strumenti Finanziari**

- 17.1 Il Consorzio, con delibera dell'Organo competente per Legge, può emettere strumenti finanziari, con o senza diritto di voto, ai sensi dell'Art. 2526 del Codice Civile. La delibera determina i seguenti indicatori:
- a) importo complessivo dell'emissione e il prezzo di emissione delle azioni, delle obbligazioni e degli strumenti finanziari;
  - b) diritti patrimoniali a esse spettanti, in conformità alle previsioni di Legge;
  - c) diritti amministrativi e le modalità di esercizio degli stessi;
  - d) eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva disponibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori e patrimonio netto;
  - e) condizioni del rimborso.
- 17.2 Ove gli strumenti ne abbiano le caratteristiche e, altresì, i relativi conferimenti abbiano gli idonei requisiti per essere imputati a capitale, essi saranno iscritti in una specifica sezione del Capitale Sociale del Consorzio.
- 17.3 Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale di cui all'art.4 Legge n.59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi Soci Sovventori persone giuridiche, nei limiti previsti dalle Leggi vigenti.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### Art.18

##### Patrimonio Sociale

18.1 Il Patrimonio Sociale del Consorzio è costituito da:

- a) Capitale Sociale che, ai sensi dell'art.2524 del Codice Civile, è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative sottoscritte dai Soci e suddiviso in azioni del valore di euro 500,00 (cinquecento);
- b) strumenti finanziari partecipativi al Capitale Sociale;
- c) riserva legale formata dalle quote di utili di esercizio di cui al successivo art.25 del presente Statuto;
- d) riserva straordinaria, costituita con le modalità di cui al successivo art.25 del presente Statuto;
- e) ogni altra riserva costituita e/o prevista per Legge.

18.2 Tutte le riserve del Consorzio facenti parte del Patrimonio non possono essere ripartite tra i Soci, sia durante la vita che in caso di scioglimento del Consorzio stesso.

18.3 L'ammissione di nuovi Soci non comporta modificazioni dell'Atto Costitutivo.

18.4 Il Consorzio può deliberare aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti del Codice Civile. In tal caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio di Gestione.

18.5 Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

18.6 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dagli artt.2343 e ss del Codice Civile.

18.7 Per le obbligazioni sociali risponde solo il Consorzio. I Soci rispondono nei limiti della partecipazione posseduta.

18.8 Il Consorzio può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

## TITOLO VI

### ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

#### Art.19

##### Esercizio Sociale e Bilancio

19.1 L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Il Bilancio deve essere approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza, salvo quanto previsto dall'art.21 comma 3 lett. g), entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio lo richiedano. In quest'ultimo caso, peraltro, le/i componenti del Consiglio di Gestione devono segnalare nella loro Relazione sulla Gestione (o nella nota integrativa in caso di Bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

19.3 Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza devono, nelle Relazioni di cui agli artt.2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.4 L'Assemblea Ordinaria delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli a:

a) una quota alla riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dall'art.2545-quater del Codice Civile; quota mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della Legge n. 904 del 16.12.1977.

b) una quota ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31.1.1992 n.59, nella misura e con le modalità previste dalla Legge medesima;

c) una eventuale quota per la rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31.1.1992 n.59;

d) una eventuale quota ad aumento gratuito del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici, anche ai fini fiscali;

e) quanto residua al Fondo di Riserva Straordinaria.

19.5 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il riconoscimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'Assemblea ha sempre facoltà di deliberare, anche in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che l'utile netto residuo sia devoluto alla riserva straordinaria indivisibile.

19.6 In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

## **Art.20**

### **Ristorno**

20.1 L'Assemblea, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- incremento della partecipazione detenuta da ciascun Socio.

20.2 La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio e il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

## TITOLO VII

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art.21

##### **Qualificazione e Competenze**

- 21.1 L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.
- 21.2 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.
- 21.3 In ragione del Sistema di Amministrazione e Controllo adottato, l'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:
- a) nomina, previa determinazione del loro numero, le/i Consigliere/i di Sorveglianza e ne dispone la revoca, elegge la/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e una/o o più Vicepresidenti del medesimo Consiglio;
  - b) determina il compenso a esse/i eventualmente spettante
  - c) delibera l'azione di responsabilità contro le/i Consigliere/i di Sorveglianza;
  - d) delibera l'azione di responsabilità contro le/i Consigliere/i di Gestione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza che provvede alla sua convocazione;
  - e) delibera sulla destinazione di utili;
  - f) nomina e revoca la/il revisore contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile;
  - g) approva il Bilancio, nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza ometta o rifiuti l'approvazione dello stesso o qualora lo richieda la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza, con istanza scritta motivata rivolta al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. A questi fini, il Consiglio di Gestione convoca, nei termini di Legge, l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e per la destinazione degli utili.

- h) delibera, su richiesta del proponente, in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di ammissione a Socio da parte del Consiglio di Gestione;
- i) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun Socio;
- j) approva i Regolamenti Consortili e quelli che determinano i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i Soci;
- k) approva il Codice Etico e Comportamentale;
- l) esamina annualmente l'operato del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, anche sulla base di apposita relazione annuale predisposta separatamente da ciascuno dei due organi, la quale dia dettagliatamente conto degli accadimenti e dell'attività svolta;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza sia dalla Legge che dal presente Statuto.

#### 21.4 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria

- 1. il cambiamento, l'aggiornamento normativo e ogni modifica dello Statuto Sociale, salvo quanto previsto dalla Legge o dal presente Statuto;
- 2. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 3. lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- 4. tutte le altre materie a essa attribuite dalla Legge.

### **Art.22**

#### **Convocazione dell'Assemblea**

- 22.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.19.2.
- 22.2 L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno.
- 22.3 L'Assemblea può essere convocata per la trattazione di argomenti che tanti Soci, che rappresentino almeno 1/10 (un

decimo) dei voti spettanti a tutti gli associati intendano sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, facendone esplicita domanda scritta al Consiglio di Gestione che contenga le indicazioni circa i temi all'ordine del giorno. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza indugio e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

- 22.4 La convocazione su richiesta dei Soci, a norma di Legge, non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.
- 22.5 Per le deliberazioni riguardanti la responsabilità dei Consiglieri di Gestione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
- 22.6 L'Assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede il Consorzio ovvero in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 22.7 L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel domicilio risultante nel Libro Soci almeno 08 (otto) giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno in cui è stata fissata l'adunanza in prima convocazione; la stessa regola si applica per le eventuali convocazioni successive alla seconda, con riferimento al giorno in cui è stata fissata l'adunanza della convocazione precedente.
- 22.8 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.
- 22.9 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si può tenere anche in video conferenza e mediante adeguato o certificato supporto digitale che i partecipanti dovranno scaricare, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i Soci e che le modalità di svolgimento dell'Assemblea non siano, quindi, in contrasto



sia con le esigenze legate a una corretta e completa verbalizzazione, sia con le esigenze dei partecipanti di poter seguire in maniera adeguata alla seduta. Ossia, siano tali da consentire alla/al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e accertare i risultati delle votazioni e, allo stesso tempo, siano tali da consentire ai Soci di seguire la discussione; di ricevere, visionare e trasmettere eventuali documenti; di intervenire verbalmente e in tempo reale sugli argomenti trattati. Al momento della creazione del profilo, la/il delegata/o dovrà inserire cognome e nome per poter procedere correttamente all'identificazione e alla registrazione della sua presenza. Ai Soci, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), verrà inviato il link e la password per accedere direttamente all'adunanza.

L'Assemblea, organizzata in video conferenza, si considera tenuta nel luogo in cui si trova la/il Presidente. Nel medesimo luogo non deve necessariamente trovarsi anche la/il Segretaria/o della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento anche con un solo Socio per circostanze di ordine tecnico imputabili agli apparati elettronici del Consorzio, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata in data successiva da determinarsi. Qualora, invece, il collegamento con un Socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui lo stesso si avvale per attuare il collegamento (es. scarsa copertura della zona in cui il Socio si trova), l'Assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentati i Soci richiesti dalla Legge o dallo Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche con un solo Socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici del Consorzio, la riunione verrà dichiarata sospesa dalla/dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione e come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più Soci per circostanze tecniche riferibili all'apparato elettronico di cui gli stessi si avvalgono (es. la scarsa copertura della zona in cui si trova o si trovano), l'Assemblea proseguirà i lavori qualora continuino a essere presenti o rappresentati il numero di Soci necessario per deliberare validamente ai sensi di Legge e di Statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei Soci,

dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione telematica dell'Assemblea.

### **Art.23**

#### **Quorum dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria**

- 23.1 In prima convocazione, l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, Soci che rappresentino almeno la metà più uno della totalità dei voti.
- 23.2 In seconda convocazione, e in ogni ulteriore convocazione successiva alla seconda, l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
- 23.3 L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria in prima, in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati, fatta eccezione, in sede Ordinaria, per le delibere aventi a oggetto la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, in sede Straordinaria, le delibere inerenti alle modifiche statutarie e le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio. In tutti questi casi le deliberazioni dovranno avvenire con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati per delega e fatta eccezione per quanto previsto dall'art.46.1 lettera f).

### **Art.24**

#### **Diritto di Voto**

- 24.1 Nelle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.
- 24.2 Ai Soci, di cui all'art.5 del presente Statuto, è riconosciuto un numero multiplo di voti in ragione del Capitale Sociale conferito e pari a:
- a) 01 (uno) voto ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, fino a un valore pari a euro 9.000,00 (novemila);

- b) 02 (due) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a euro 9.000,00 (novemila) fino al valore di euro 29.000,00 (ventinovemila);
- c) 03 (tre) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a euro 29.000,00 (ventinovemila) fino al valore di euro 49.000,00 (quarantanove mila);
- d) 04 (quattro) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore a euro 49.000,00 (quarantanove mila) fino al valore complessivo di euro 79.000,00 (settantanove mila);
- e) 05 (cinque) voti ai Soci possessori di azioni di Capitale Sociale, sottoscritte e regolarmente versate, del valore complessivo superiore ad euro 79.000,00 (settantanove mila).

24.3 Le/i componenti del Consiglio di Gestione e le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità;

24.4 I Soci possono proporre l'impugnazione di deliberazioni assembleari, solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, il 5% degli aventi diritti al voto e in riferimento all'art.2377 del Codice Civile.

## **Art.25**

### **Intervento e Rappresentanza dei Soci in Assemblea**

25.1 Fermi restando i divieti di cui all'art.2372 del Codice Civile, i Soci aventi diritto di intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto al voto. I Soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La stessa persona può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di 02 (due) Soci.

Il Consorzio acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome della/del delegata/o in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

## **Art.26**

### **Presidente e Segretario dell'Assemblea**

- 26.1 L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Vicepresidente del Consiglio di Gestione o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di questi ultimi, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.
- 26.2 La/il Presidente è assistito da una/un Segretaria/o, che può essere anche un non Socio, la/il Notaio o una/un dipendente del Consorzio designate/i dall'Assemblea a maggioranza degli intervenuti su proposta della/del Presidente, e occorrendo da uno/una o più scrutatori/scrutatrici scelte/i dal medesimo anche tra i non Soci.
- 26.3 Spetta alla/al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, così come regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, la/il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati in Assemblea.
- 26.5 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dalla/dal Presidente, dalla/dal Segretaria/o o dalla/dal Notaio e, se nominati, dalle/dagli Scrutatrici/Scrutatori.

## **Art.27**

### **Modalità di Voto**

- 27.1 Per le Assemblee svolte in presenza, sia Ordinarie che Straordinarie, le votazioni si faranno per alzata di mano, salva facoltà di stabilire una diversa modalità mediante Regolamento o deliberazione assembleare.
- 27.2 Per le Assemblee svolte in video conferenza (a distanza), sia Ordinarie che Straordinarie, il voto sarà esercitato con

modalità che, rispondenti alle normative vigenti in materia, saranno preventivamente comunicate via PEC - Posta Elettronica Certificata, ai Soci.

27.3 Al fine di manifestare consapevolmente il diritto di voto, i Soci potranno preventivamente accedere all'area a loro riservata nell'intranet aziendale da dove potranno scaricare la documentazione di tutti i punti posti all'ordine del giorno. Tale documentazione, qualora non sia diversamente disciplinato dalle Leggi in materia, sarà visionabile a partire da 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea e per accedervi ai delegati verrà inviata una password riservata d'accesso.

## TITOLO VIII

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Art.28

##### **Sistema di Amministrazione e Controllo**

28.1 Il Consorzio adotta il SISTEMA DUALISTICO di Amministrazione e Controllo, ai sensi degli artt.2409-octies e seguenti del Codice Civile.

28.2 Tutti gli Organi di Amministrazione e Controllo del Consorzio si adoperano, nella loro azione, a mantenere saldi i pilastri della cooperazione e dell'agire a essi coerente, a partire dalle condizioni imprescindibili della centralità del Socio e della sostenibilità dell'impresa.

28.3 Tutti gli Organi di Amministrazione e Controllo del Consorzio si adoperano per promuovere il valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica aziendale e per garantire l'impegno, continuo e duraturo, al suo rispetto.

## Sezione I

### Consiglio di Gestione

#### **Art.29**

##### **Composizione, Nomina, Ineleggibilità e Incompatibilità**

- 29.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da un minimo di 03 (tre) a un massimo di 05 (cinque) componenti, anche non Soci.
- 29.2 La nomina delle/dei componenti del Consiglio di Gestione, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, spetta al Consiglio di Sorveglianza, il quale vi provvede con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.
- 29.3 Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che versino in una delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile, coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella del Consorzio, nonché i componenti del Consiglio di Sorveglianza della Società.

#### **Art.30**

##### **Durata, Sostituzione, Rinuncia e Revoca**

- 30.1 Le/i componenti del Consiglio di Gestione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.
- 30.2 I componenti del Consiglio di Gestione scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione. Ferma la sostituzione senza indugio dei componenti del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea.
- 30.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di

Sorveglianza, provvede senza indugio a sostituirli. Le/i componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

- 30.4 Per la rinuncia all'ufficio da parte delle/dei componenti del Consiglio di Gestione, si applica il disposto dell'art.2385 del Codice Civile.
- 30.5 Qualora venga a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.
- 30.6 Le/i componenti del Consiglio di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) delle/dei componenti in carica.

### **Art.31**

#### **Competenze e Poteri del Consiglio di Gestione**

- 31.1 La gestione del Consorzio spetta al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione operativa dell'oggetto sociale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.
- 31.2 Sono specificamente attribuite al Consiglio di Gestione le seguenti competenze:
- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali, programmatici e strategici e la predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
  - b) la redazione del progetto di Bilancio di Esercizio e del progetto di Bilancio Consolidato;
  - c) la decisione in ordine alle operazioni strategiche;
  - d) la delibera di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del Codice Civile;

- e) il conferimento di incarichi o deleghe a uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri, nonché la modifica e la revoca degli stessi;
- f) l'indicazione di quali Consigliere/i abbiano la rappresentanza del Consorzio;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consorzio;
- h) l'adeguamento e/o l'aggiornamento dello Statuto a disposizioni normative, così come del Regolamento Consortile e del Codice Etico da sottoporre alla delibera assembleare (Straordinaria e Ordinaria);
- i) la redazione e l'applicazione dei Regolamenti operativi e gestionali interni e legati alla migliore funzionalità della tecnostruttura;
- j) le determinazioni in ordine all'ammissione, esclusione e recesso dei Soci previa consultazione con il Consiglio di Sorveglianza;
- k) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- l) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare;
- m) l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, così come dell'eventuale Auditer Interno e/o della/del Risk Manager.

31.3 Il Consiglio di Gestione deve richiedere specifica approvazione al Consiglio di Sorveglianza prima del compimento di specifici atti di gestione, di cui al punto 41.1 lett. i del presente Statuto.

## **Art.32**

### **Presidente del Consiglio di Gestione**

32.1 Il Consiglio di Sorveglianza nomina la/il Presidente del Consiglio di Gestione ed eventualmente una/un Vicepresidente.



32.2 La/il Presidente nominata/o:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dalle/dai consigliere/i delegate/i e ne coordina i lavori;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato;
- c) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con la/il sua/o Presidente;
- d) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva le informazioni così come previste dallo Statuto, dei Regolamenti e dalle Politiche adottate;
- e) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

32.3 Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutte/i i componenti in carica e tutte/i le/gli aventi diritto siano state/i comunque preventivamente informate/i della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuna/ciascun componente del Consiglio di Gestione può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

32.4 In caso di assenza o impedimento della/del Presidente, le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vicepresidente.

### **Art.33**

#### **Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Gestione**

33.1 Il Consiglio di Gestione viene convocato dalla/dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica), almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

- 33.2 Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio italiano. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:
- a) sia consentito alla/al Presidente della riunione di accertare l'identità delle/degli intervenute/i, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - b) sia consentito alla persona verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - c) sia consentito alle/agli intervenute/i di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 33.3 Il Consiglio di Gestione può nominare un/una Segretario/a, scelto/a anche tra persone diverse dai componenti, ivi compresi le/i dipendenti del Consorzio.
- 33.4 Il Consiglio di Gestione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi dal computo quelli che abbiano dichiarato di astenersi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 33.5 Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti in carica le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca delle/dei Consigliere/i Delegate/i nonché il conferimento, la modificazione, la revoca e l'avocazione di proprie attribuzioni e di poteri degli stessi.
- 33.6 Le deliberazioni del Consiglio di Gestione, adottate a sensi del presente articolo, sono constatate da verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal segretario/o; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Gestione. La/il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Copia dei verbali delle riunioni è

trasmessa senza indugio alla/al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

#### **Art.34**

##### **Consigliera/e Delegata/o**

- 34.1 Il Consiglio di Gestione può delegare parte delle proprie attribuzioni a una/o delle/dei sue/suoi componenti, vicepresidente inclusa/o, e attribuisce a una/un amministratrice/amministratore la responsabilità del sistema dei controlli interni.
- 34.2 Il Consiglio di Gestione determina gli obiettivi e le modalità di esercizio della delega.
- 34.3 Al Consiglio di Gestione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare o modificare in ogni tempo le deleghe.
- 34.4 Non possono essere attribuite alla/al consigliere delegata/o le competenze di cui all'art.2381 del Codice Civile e i poteri in materia di recesso dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con gli stessi; così come l'assunzione, il trattamento economico e il licenziamento del personale dirigente.
- 34.5 La/il Consigliere delegata/o è tenuta/o a riferire al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.
- 34.6 Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono, altresì, essere delegati ai dirigenti, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega. Possono essere altresì nominati direttrici/direttori generali, determinandone i poteri.

## **Art.35**

### **Compensi del Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Sorveglianza determinerà gli eventuali compensi delle/dei componenti del Consiglio di Gestione e potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutte/i le/i componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelle/i investite/i di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni costituite.

Alle/agli stesse/i verrà eventualmente riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

## **Art.36**

### **Rappresentanza e Firma Sociale**

- 36.1 La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al/alla Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento al/alla Vicepresidente del Consiglio di Gestione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il/la Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
- 36.2 Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì alla/al Consigliera/e Delegato limitatamente alle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.
- 36.3 La rappresentanza e la firma sociale spettano anche alle/ai direttrici/direttori generali, per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano il Consorzio, nei limiti dei poteri a essi conferiti dal Consiglio di Gestione; in caso di assenza o impedimento delle/dei direttrici/direttori generali, la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi le/li sostituisce secondo le previsioni contenute nella loro nomina.
- 36.4 Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firma, anche a persone estranee al Consorzio.
- 36.5 Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale del Consorzio a firmare, congiuntamente o disgiuntamente, categorie di atti dallo stesso consiglio determinati.

36.6 la/il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee al Consorzio, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti o documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti del Consorzio medesimo. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, alla/al Consigliere delegata/o e alle direttrici o ai direttori generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## Sezione II

### Consiglio di Sorveglianza

#### Art.37

##### **Composizione, Nomina, Ineleggibilità e Incompatibilità**

- 37.1 Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 27 (ventisette) componenti, secondo il numero che verrà determinato in occasione della nomina.
- 37.2 La nomina delle/dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 37.3 Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, e se nominati decadono dall'ufficio, le/i componenti del Consiglio di Gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'art.2409 *duodecies*, comma dieci del Codice Civile.
- 37.4 Non possono essere nominati e se nominati decadono, coloro che non siano più soci o abbiano cessato di avere un rapporto di lavoro all'interno della compagine del Socio proponente.
- 37.5 Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere nominati dai Soci come "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotate/i di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non intrattenendo, neppure indirettamente, con il Consorzio o con soggette/i legate/i al Consorzio stesso, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale e offrire una garanzia di imparzialità; tra esse/i almeno una/un componente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra le/gli

iscritte/i nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

37.6 Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza elette/i dai Soci devono essere scelte/i tra le persone indicate dai Soci persone giuridiche. Le stesse devono possedere requisiti di onorabilità, competenza e attinenza ai principi che la cooperazione promuove. Nella scelta delle/dei componenti andrà promossa la rappresentanza di genere e di ricambio generazionale.

### **Art.38**

#### **Durata, Sostituzione e Revoca**

38.1 Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea convocata a sensi dell'art. 2364-bis, ultimo comma, del Codice Civile. La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

Le/i Consigliere/i di Sorveglianza sono rieleggibili.

38.2 Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La delibera di revoca deve essere motivata ed è validamente assunta col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza nominate/i con la qualifica di indipendenza possono essere revocati solo in presenza di una giusta causa.

38.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea Ordinaria provvede senza indugio a sostituirle/i. Le/i componenti così nominate/i scadono insieme con quelle/i in carica all'atto della loro nomina.

38.4 Se nel corso dell'esercizio viene meno, per qualunque causa più della metà delle/dei Consigliere/i di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data di assunzione della carica da parte delle/dei nuove/i consigliere/i. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'art.22 del presente Statuto.

## **Art.39**

### **Presidente del Consiglio di Sorveglianza**

39.1 L'Assemblea nomina la/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e due Vicepresidenti.

39.2 La/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, oltre agli altri poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto:

- a) dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) vigila affinché siano sempre tutelati la centralità dei Soci e il rispetto dei principi d'inclusione, partecipazione e sostenibilità del Sistema Cooperativo che lo stesso promuove;
- c) riceve le proposte del Consiglio di Gestione relative alle materie da sottoporre all'approvazione e all'autorizzazione preventive del Consiglio di Sorveglianza e le mette tempestivamente a disposizione degli altri componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- d) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo sulla gestione del Consorzio garantendo l'effettività e la continuità delle funzioni di controllo, con particolare riferimento alla coerenza della gestione rispetto agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riferimento al controllo e alla gestione dei rischi;
- e) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in relazione all'approvazione degli orientamenti strategici e ai piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di Gestione;
- f) attiva, nel rispetto del relativo budget deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza, gli strumenti informativi necessari per monitorare e vigilare sulla correttezza e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con la/il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominati, della/del Consiglieria/e Delegata/o o delle/dei Consigliere/i delegate/i;

- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con la/il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominati, con la/il Consigliera/e Delegata/o o con le/i Consigliere/i delegate/i, anche partecipando alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- i) può richiedere al Consiglio di Gestione notizie su specifici aspetti della gestione, ordinaria ovvero straordinaria, e sull'andamento generale, anche prospettico, del Consorzio e delle sue Società controllate e partecipate, dirette o indirette;
- j) convoca e presiede i Comitati e le Commissioni eventualmente istituite ai sensi del successivo art.42.3 del presente Statuto, ad esclusione del Comitato Controllo e Rischi;
- k) si relaziona con chi è stata/o incaricata/o della revisione legale dei conti;
- l) coordina - nel rispetto dei diversi ambiti di competenza - le attività di controllo del Consiglio di Sorveglianza con quelle dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001.

39.3 In caso di assenza o impedimento della/del Presidente, le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vicepresidente più anziana/o di età e qualora assenti entrambe/i, dall'altra/o vicepresidente nominata/o.

## **Art.40**

### **Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza**

- 40.1 Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La/il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza qualora lo richiedano almeno 3 (tre) consigliere/i, indicando gli argomenti da trattare. Per le modalità di convocazione del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni del precedente art.33.1. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare una/un Segretaria/o, scelta/o anche tra persone diverse dai componenti.
- 40.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, ma questa eventualità deve attenersi alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:



- a) che sia consentito alla/al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione;
- b) che sia consentito alla persona verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

40.3 Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera, salvo quanto previsto nei punti 29.2 e 30.6, a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo quelli che abbiano dichiarato di astenersi. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

40.4 Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza stesso. La/il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

40.5 Il verbale può essere redatto anche in un giorno successivo a quello della riunione, purché nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito, ovvero pubblicazione delle deliberazioni ivi documentate.

40.6 La/il Presidente del Consiglio di Gestione e, ove nominato, la/il Consiglieria/e Delegata/o è di regola invitata/o a partecipare, senza pregiudizio per il regolare funzionamento del Consiglio di Sorveglianza e senza diritto di voto nemmeno consultivo, alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza al fine di fornire in quella sede risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Tuttavia, se ritenuto necessario dal Consiglio di Sorveglianza in relazione a specifici argomenti inseriti all'ordine del giorno, lo stesso può riunirsi anche senza la presenza della/del Presidente del Consiglio di Gestione e della/del Consiglieria/e Delegata/o e/o delle/dei Consiglieri/i delegate/i.

40.7 Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che anche altre/i componenti del Consiglio di Gestione del Consorzio o degli Organi amministrativi ovvero delle/dei dirigenti dello

stesso, direttamente ovvero indirettamente, controllate intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza.

#### **Art.41**

##### **Competenze e Poteri del Consiglio di Sorveglianza**

41.1 Il Consiglio di Sorveglianza esercita funzioni di controllo e di indirizzo strategico. Nel quadro di questa funzione lo stesso esercita i seguenti poteri:

- a) nomina, sostituisce e revoca la/il Presidente, le/i Vicepresidenti e, previa determinazione del loro numero, le/i componenti del Consiglio di Gestione.
- b) propone l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti delle/dei componenti del Consiglio di Gestione e, all'uopo, convoca l'Assemblea;
- c) salvo quanto previsto dall'art.21 comma 3 lett. e) del presente Statuto, approva il Bilancio di Esercizio del Consorzio e il Bilancio Consolidato.
- d) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio adottato dal Consorzio e sul loro concreto funzionamento;
- e) riferisce per iscritto, almeno una volta all'anno, all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- f) approva i piani industriali, i piani finanziari e i budget del Consorzio predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- g) nel rispetto degli indirizzi strategici e programmatici eventualmente approvati dall'Assemblea, ne verifica la coerenza con le iniziative assunte dal Consiglio di Gestione;
- h) decide e delibera in merito alle adesioni così come normate all'art.1 comma 4 del presente Statuto;

i) autorizza le operazioni strategiche, in particolare:

- le delibere relative alla ammissione (ivi incluse quelle di mancata ammissione) o esclusione dei Soci (potendo delegare tale autorizzazione ad apposito Comitato);
- le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea circa l'ammontare dell'utile da distribuire o del ristorno da attribuire;
- le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito a operazioni sul capitale, sulle fusioni, sulle scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- gli acquisti o cessioni di partecipazioni di diretta detenzione e interesse da parte del Consorzio e delle Società controllate nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
- gli investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica che comportino impegni per il Consorzio il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, a euro 1.000.000 (un milione); è espressamente esclusa la necessità di autorizzazione - non essendo incluse tra le operazioni di questo capo - per le fidejussioni e garanzie per la partecipazione alle gare e ai contratti acquisiti nonché per le operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti dei Committenti e/o dell'Erario per l'esecuzione dei contratti acquisiti;
- l'acquisto o la vendita di immobili;
- l'esecuzione dei lavori direttamente o tramite terzi - anche a seguito di revoca dei lavori affidati;
- svolge tutte le altre funzioni previste dalla Legge vigente e dallo Statuto.

41.2 Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto dell'art.2409 *terdecies* del Codice Civile, hanno facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione. Le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza devono partecipare alle Assemblee.

41.3 Il Consiglio di Sorveglianza ha i poteri di cui all'art. 2403-bis, secondo e terzo comma del Codice Civile.

## **Art. 42**

### **Comitati**

- 42.1 Il Consiglio di Sorveglianza, costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo e Rischi" composto da almeno tre consiglieri/i con funzioni propositive, consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile e sulla coerenza della gestione rispetto agli indirizzi a essa impartiti.
- 42.2 Il Consiglio di Sorveglianza determina i poteri, i mezzi e il Regolamento di funzionamento, nonché le modalità e i termini dell'informazione che il Comitato dovrà rendere conto al Consiglio di Sorveglianza.  
Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, ha comunque il compito di garantire - d'intesa con la/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e rapportandosi con le/gli amministratrici, amministratori esecutive/i incaricate/i del sistema dei controlli interni e con le/i responsabili dell'Internal Audit ove nominati - la effettività e continuità delle funzioni di controllo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio e del suo concreto funzionamento e, altresì, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di monitoraggio.
- 42.3 Il Comitato Controllo e Rischi coordina la propria attività - d'intesa con la/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza - con quella dell'Organismo di Vigilanza. Le/i componenti del Comitato per il Controllo sono scelti tra le/i componenti del Consiglio di Sorveglianza indipendenti, includendone almeno una/o che sia munita/o dell'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili. La/il Presidente del Comitato per il Controllo dovrà anche possedere una consolidata esperienza nel settore finanza e controllo.
- 42.4 Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di istituire ulteriori Comitati tecnici o Commissioni con funzioni consultive, anche al fine di rendere effettiva e costante la funzione di controllo sulle attività del Consiglio di Gestione. In tal caso, il Consiglio di Sorveglianza può eventualmente prevedere, in maniera non vincolante, il coinvolgimento allargato di ulteriori competenze su indicazione dei Soci. Persone che, in ogni modo, potranno partecipare alle sedute in qualità di invitati.

42.5 Il Consiglio di Sorveglianza attribuisce al Comitato Controllo e Rischi di cui al comma 1 o, in alternativa, a uno dei Comitati di cui al comma 2 del presente articolo, anche funzioni propositive, consultive, istruttorie, ispettive o di controllo sulla applicazione nella gestione del programma che venga predisposto dal Consorzio per la conformità antitrust, al fine di rafforzare l'effettività, la continuità e il monitoraggio sull'adeguatezza e il concreto funzionamento di quest'ultimo, prevedendo adeguate forme di raccordo e coordinamento delle attività del Comitato sia con la/il Responsabile del suddetto programma, sia con la/il Presidente del Consiglio di Sorveglianza nonché, nel rispetto dei diversi ambiti di competenza, con l'Organismo di Vigilanza.

### **Art. 43**

#### **Compensi del Consiglio di Sorveglianza**

L'Assemblea determinerà un importo complessivo per l'eventuale remunerazione delle/dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, inclusi quelle/i investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o che siano assegnati a Comitati o commissioni costituiti in conformità all'art.42 dello Statuto. Alle stesse/agli stessi sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

## **TITOLO IX**

### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art.44**

##### **Revisione Legale dei Conti**

44.1 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, dall'Assemblea dei Soci, la quale determina il corrispettivo spettante alla/al revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

44.2 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea convocata a sensi dell'art.2364-bis, ultimo comma, del Codice Civile.

44.3 Non possono essere incaricate/i del controllo contabile e, se incaricate/i decadono dall'ufficio, i soggetti indicate nell'art.2409 -quinquies, primo comma del Codice Civile, compatibilmente alla sua applicazione al sistema dualistico; nel caso di Società di Revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai Soci della medesima e alle/ai professionisti incaricati della revisione.

44.4 La/il Revisore o la Società di Revisione incaricate del controllo contabile svolgono i seguenti compiti:

- verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il Bilancio di Esercizio e, ove redatto, il Bilancio Consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul Bilancio di Esercizio e sul Bilancio Consolidato, ove redatto.

## TITOLO X

### CLAUSOLA ARBITRALE

#### Art.45

##### Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale e dal rapporto mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei Soci o alla assegnazione dei lavori, ad eccezione di quelle derivanti dal mancato pagamento dei Soci di somme liquide ed esigibili a favore del Consorzio da qualunque titolo derivanti per le quali lo stesso potrà agire in sede monitoria ai sensi del D.Lgs. 5/03 e s.m.i., che dovessero insorgere tra il consorzio e i Soci o tra i Soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il Regolamento della

Camera di Commercio ove ha sede la Società; ove non risolte mediante conciliazione, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Consigliere/i di Gestione, liquidatrici/liquidatori e Consigliere/i di Sorveglianza, ovvero promosse nei loro confronti essendo la presente clausola per loro vincolante al momento della accettazione dell'incarico. L'arbitrato avrà sede a Bologna. La parte che ricorre al collegio arbitrale dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti. Il lodo sarà impugnabile anche per motivi di merito.

## TITOLO XI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art.46**

#### **Scioglimento Anticipato**

46.1 Il Consorzio si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- d) per la perdita del Capitale Sociale;
- e) nell'ipotesi prevista dagli artt.2437 - quater del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea con il voto dei due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci.

46.2 L'Assemblea Straordinaria, eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero delle/dei liquidatrici/liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatrici/liquidatori, le regole di funzionamento;
- c) a chi spetta la rappresentanza del Consorzio;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativi.

#### **Art.47**

#### **Devoluzione Patrimonio Finale**

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.19.4 lett. c);
- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.1.1992, n.59.

### **TITOLO XII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art.48**

#### **Regolamenti**

Il rapporto sociale tra il Consorzio e i Soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali Regolamenti Interni.

Il Regolamento che determina i criteri inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i



Soci è predisposto dal Consiglio di Gestione per poi essere consegnato all'approvazione dall'Assemblea Ordinaria.

Ogni altro Regolamento con funzione tecnica e gestionale interna, circa gli assetti organizzativi e operativi, così come sui sistemi per il miglioramento del lavoro e/o perché stabiliti dalla Legge vengono approvati dal Consiglio di Gestione (art.31, comma 2 lett. i).

#### **Art.49**

##### **Principi di Mutualità, Diritto agli Utili e alle Riserve dei Soci**

49.1 Il Consorzio ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata.

49.2 Lo scopo mutualistico viene perseguito operando tramite i Soci che, associandosi, ottengono e realizzano la possibilità di acquisizione lavori del Consorzio stesso.

49.3 Il Consorzio, nel rispetto dei requisiti di Legge per la mutualità prevalente, osserva, fra l'altro, i seguenti precetti:

1. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla Legge per il riconoscimento e la sussistenza del requisito della mutualità prevalente;
2. divieto di distribuire le riserve fra i Soci sia durante la vita del Consorzio che in caso di scioglimento dello stesso;
3. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio, dell'intero Patrimonio Sociale, dedotto il Capitale Sociale e gli eventuali dividendi maturati, ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli Articoli n.2512 e n.2513 del Codice Civile. Il Consorzio può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni e dei servizi di soggetti diversi dai Soci.

## **Art.50**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile sulle Cooperative a mutualità prevalente e delle Leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni in quanto compatibili.